



COMUNE DI BRESCIA

AREA DI SUPPORTO AL SINDACO

Determinazione dirigenziale n. 1979 - **31/07/2026**

OGGETTO: SELEZIONE DI UN ENTE DEL TERZO SETTORE CON IL QUALE SOTTOSCRIVERE UNA CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 56 DEL D.LGS. N. 117/2017 (CODICE DEL TERZO SETTORE) PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE CONSISTENTI NELLA SELEZIONE E GESTIONE DEI TRAM AMBASSADOR NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DELLA TRAMVIA T2 PENDOLINA-FIERA. AVVIO PROCEDURA COMPARATIVA E APPROVAZIONE SCHEMI DI ATTI CONNESSI.

Il Responsabile della struttura
"AREA DI SUPPORTO AL SINDACO"

Premesso:

- che in relazione alla realizzazione della Tramvia T2 Pendolina-Fiera è emersa la necessità di accompagnare il progetto, fin dalle sue prime fasi, con attività di informazione, comunicazione e promozione, al fine di veicolare alla cittadinanza e agli stakeholder gli importanti benefici attesi per la città;
- che per tale motivo sono stati affidati alla società Brescia Mobilità S.p.A., quale soggetto attuatore per la realizzazione della Tramvia T2 Pendolina-Fiera, anche compiti in materia di comunicazione e promozione dell'infrastruttura;
- che tra le azioni previste nell'ambito della strategia comunicativa condivisa tra Comune di Brescia e Brescia Mobilità S.p.A. finalizzate a garantire la massima partecipazione della comunità cittadina alle varie fasi che condurranno alla realizzazione dell'opera tramviaria e, al contempo, a potenziare l'efficacia comunicativa del progetto della tramvia mediante l'inclusione di tutta la cittadinanza, è ricompreso l'obiettivo di coinvolgimento della cittadinanza tramite volontari, denominati Tram Ambassador, che, supportati e coordinati dal personale di Brescia Mobilità S.p.A., partecipino attivamente alle iniziative con funzioni di comunicazione/informazione e attivazione sociale, provvedendo più in dettaglio ad attività quali:
 - la comunicazione e la promozione delle iniziative;
 - la presenza e il supporto nell'ambito dei diversi eventi;

- il supporto agli operatori impegnati nella organizzazione in punto comunicazione;

Richiamati:

- l'art. 118, comma 4, della Costituzione, che recita: «Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà»;
- l'art. 6 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. secondo cui in attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato. Non rientrano nel campo di applicazione del presente codice gli istituti disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017;
- l'art. 3, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs n. 117/2017 c.d. Codice del Terzo Settore, in particolare:
 - l'art. 2, ai sensi del quale è riconosciuto «il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali»;
 - l'art. 17 recante:
 - la definizione di volontario ossia la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, «mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione»;
 - la previsione secondo la quale l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
 - l'indicazione che l'Ente del Terzo settore può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabiliti dall'Ente medesimo;
 - l'art. 56 secondo cui:

- le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;
- le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- l'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime»;
- le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge. Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalità dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, le coperture assicurative di cui all'articolo 18, i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalità di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei reciproci adempimenti nonché le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione;
- possono partecipare alla procedura comparativa le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, le quali «devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al

numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari»

- l'art. 5, lettera i) secondo cui sono da riconoscere quali attività di interesse generale per le quali applicare i metodi ed i procedimenti di cui all'art. 56 del D.Lgs. n. 117/2017 quelle connesse ad «organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato»;
- il D.M. n. 72/2021 recante Linee Guida nazionali che regolano i rapporti tra le Pubbliche Amministrazioni (PP.AA.) e gli Enti del Terzo Settore (ETS), in attuazione degli articoli 55-57 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017);
- la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- la legge n. 445/2000;

Considerato che con deliberazione n. 242 del 3.6.2026 la Giunta Comunale ha fornito i seguenti indirizzi finalizzati all'attivazione di una procedura comparativa al fine di individuare un Ente del Terzo Settore con cui stipulare una convenzione ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 117/2017, avente ad oggetto la selezione e gestione dei Tram Ambassador, soggetti che coopereranno con Brescia Mobilità S.p.A. nelle attività di comunicazione legate al Progetto Tram:

- durata della convenzione per la realizzazione delle attività: fino al 31.12.2027, con possibilità di rinnovo da indicare nell'avviso, previa adozione di atto espresso;
 - requisiti soggettivi di partecipazione degli Enti del Terzo Settore interessati:
 - qualifica di organizzazione di volontariato o associazione di promozione sociale iscritta da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 117/2017;
 - rispetto degli obblighi previsti dagli artt. 26 e 56 del D.Lgs. n. 117/2017;
 - osservanza degli adempimenti, anche di natura assicurativa, previsti dalla normativa in materia di Enti del Terzo Settore;
- 1) requisiti operativi che devono essere posseduti dagli enti del terzo settore interessati:
- realizzazione, negli ultimi cinque anni, di almeno un progetto analogo con gestione organizzata di volontari e attività rivolte alla cittadinanza;
 - possesso di un'esperienza operativa sul territorio bresciano;

- possesso di una struttura organizzativa idonea alla gestione, turnazione e copertura assicurativa dei volontari;
- 2) rimborso spese: ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 117/2017, esso potrà essere erogato solo a fronte dell'effettivo svolgimento di quanto previsto dal piano delle attività della convenzione, per le sole spese effettivamente sostenute e documentate ed entro l'importo massimo complessivo di € 7.500,00 per l'intero periodo considerato per lo svolgimento del progetto;
- 3) valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute in riscontro all'avviso pubblico, sulla base dei criteri stabiliti nell'avviso stesso;

Ritenuto di specificare, con riferimento agli indirizzi suesposti, che il termine di durata della convenzione al 31.12.2027, sia da considerarsi riferibile, tenuto conto dei tempi di adozione degli atti e del loro cronoprogramma nonché alla spesa appostata per l'accordo da parte di Brescia Mobilità S.p.A., ad una periodicità di 18 mesi, rinnovabile e dato atto che quindi, compatibilmente con l'esito della procedura si provvederà alla riparametrazione effettiva della durata stessa della convenzione;

Ricordato che apposita convenzione su richiamata dovrà disciplinare le seguenti attività, nell'ambito degli obiettivi surrichiamati:

- selezione, formazione, gestione, organizzazione, turnazione e copertura assicurativa dei volontari;
- coinvolgimento della cittadinanza nell'ambito di un piano di attività concordato con Brescia Mobilità S.p.A. consistenti nel supporto informativo, comunicativo e aggregativo;

Ritenuto quindi di approvare:

- lo schema di avviso pubblico recante selezione mediante procedura comparativa di un Ente del Terzo Settore deputato alla selezione e gestione dei cosiddetti Tram Ambassador, nell'ambito della realizzazione della Tramvia T2 Pendolina-Fiera, nonché dei modelli di istanza connessi;
- lo schema di convenzione ex art. 56 del d.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) per la realizzazione delle suddette attività;

Ritenuto di precisare quanto segue:

- al fine di garantire idonea pubblicità alla procedura comparativa si provvederà alla pubblicazione dell'avviso pubblico sull'albo pretorio on-line e sul sito internet istituzionale del Comune per almeno 15 giorni;
- il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell'Area di Supporto al Sindaco;
- il Responsabile del Procedimento attiverà la convenzione anche in presenza di una sola manifestazione di interesse considerata valida;
- lo svolgimento della procedura comparativa non costituisce in alcun modo obbligo per l'Amministrazione di dargli seguito;

- la verifica dei requisiti soggettivi sarà effettuata mediante valutazione verbalizzata a cura di una commissione appositamente nominata dal Responsabile del Procedimento dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande;
- la verifica dei requisiti operativi sarà effettuata da apposita commissione nominata dal Responsabile del Procedimento alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione, il cui operato sarà verbalizzato;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente atto di indizione del procedimento nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come previsto dall'art. 56, comma 3-bis del d.lgs. n. 117/2017;

Visti:

- l'art. 107 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267/2000;
- l'art. 76 dello Statuto del Comune;

d e t e r m i n a

- a) di dare avvio alla procedura comparativa ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 117/2017 e delle linee guida ministeriali previste dal decreto n. 72/2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali finalizzata alla selezione di un Ente del Terzo Settore con il quale sottoscrivere una convenzione ai sensi dell'art. 56 del d.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) per la realizzazione di attività di interesse generale consistenti nella selezione e gestione dei Tram Ambassador nell'ambito della realizzazione della Tramvia T2 Pendolina-Fiera;
- b) di approvare:
 - lo schema di avviso pubblico, recante selezione mediante procedura comparativa, di un Ente del Terzo Settore deputato alla selezione e gestione dei cosiddetti Tram Ambassador, nell'ambito della realizzazione della Tramvia T2 Pendolina-Fiera (allegato A) nonché dei modelli di istanza connessi (allegato B), dando atto che lo stesso recepisce gli indirizzi formulati dalla Giunta Comunale per l'attivazione della procedura e fa proprie le precisazioni procedurali esposte in premessa;
 - lo schema di convenzione ex art. 56 del d.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) per la realizzazione delle suddette attività (allegato C), allegati a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- c) di dare atto:
 - che le spese connesse all'attuazione della convenzione in parola, sono ricomprese nel quadro economico del progetto

dell'opera, il cui soggetto attuatore è Brescia Mobilità S.p.A.;

- che Brescia Mobilità verrà individuata come soggetto attuatore della convenzione con funzioni di coordinamento dell'Ente del Terzo Settore individuato, mediante apposita delega;

- d) di pubblicare il presente atto di indizione del procedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 come previsto dall'art. 56, comma 3-bis del d.lgs. n. 117/2017;
- e) di dare comunicazione della presente determinazione mediante elenco ai Capigruppo consiliari, di metterla a disposizione dei Consiglieri presso la Segreteria Generale;
- f) di comunicarla alla Giunta Comunale.

Il responsabile
GIANDOMENICO BRAMBILLA /
ArubaPEC S.p.A.